

Deliberazione della Giunta Regionale 8 ottobre 2012, n. 43-4708

Calendario venatorio regionale. Valutazione d'incidenza relativamente ai siti della "Rete Natura 2000". Costituzione di gruppo di lavoro.

A relazione degli Assessori Casoni, Ravello, Sacchetto:

Premesso che con DGR n. 1-4554 del 14.9.2012 è stato approvato il Calendario venatorio per la stagione 2012/2013 e le relative istruzioni operative;

considerato che con nota n. 0034442/T-A11 del 14.09.2012, l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell'esprimere parere favorevole al calendario venatorio regionale ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge 157/1992, rilevava tuttavia l'opportunità di effettuare una valutazione dell'impatto dell'attività venatoria sugli habitat e sulle specie d'interesse comunitario, per assicurare una armonizzazione tra le misure di tutela previste dalle Direttive Uccelli e Habitat e la regolamentazione della caccia suggerendo, conseguentemente, di sottoporre a valutazione d'incidenza "non solamente gli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria, ma anche i calendari regionali attraverso una concertazione con i competenti uffici regionali";

viste le Direttive n. 147/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche;

visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato con D.P.R. n. 120/2003 (Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

vista la "Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat 92/43/CEE" pubblicata dalla Commissione Europea nel 2002;

vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità");

ritenuto pertanto opportuno e necessario, al fine di agevolare la condivisione delle linee d'indirizzo e di realizzare un efficace confronto sulle problematiche connesse agli adempimenti previsti dal quadro normativo sopra richiamato, costituire un apposito Gruppo di Lavoro con il precipuo scopo di valutare l'impatto dell'attività venatoria sugli habitat e sulle specie d'interesse comunitario;

ritenuto altresì che del suddetto gruppo facciano parte soggetti individuati dai Responsabili delle Direzioni regionali Agricoltura (DB1100) ed Ambiente (DB1000) cui si demanda, pertanto, la nomina dei Dirigenti e dei funzionari delle rispettive strutture che parteciperanno ai lavori del medesimo gruppo nonché, eventualmente laddove necessario, altri soggetti nominati dagli Enti delegati dalla Regione alla gestione delle aree facenti parte della "Rete Natura 2000";

ritenuto parimenti opportuno prevedere che la predetta valutazione d'incidenza si articolerà nelle fasi individuate dall'Allegato B della citata legge regionale 19/2009 e che il Gruppo di Lavoro potrà essere integrato, all'occorrenza, con rappresentanti di altre Direzioni per approfondimenti al momento non prevedibili e potrà altresì usufruire, laddove necessario, del contributo di altri soggetti titolari di specifiche competenze, senza che ciò comporti oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte;

rilevato in particolare che, per quanto riguarda il I livello di tali fasi (c.d. “screening”) il Gruppo di Lavoro anzidetto si avvarrà degli approfonditi studi e rilievi effettuati nell’ambito della compilazione dei “formulari standard” predisposti dalla Regione Piemonte per l’identificazione delle aree facenti parte di “Rete Natura 2000”, recepiti e fatti propri dal Ministero dell’Ambiente e assunti agli atti dall’Unione Europea;

considerato che tale prima fase di valutazione consentirà l’individuazione delle aree il cui stato di conservazione può essere influenzato dalle attività venatorie e che, pertanto, si dovrà procedere (ex l.r. 19/09) alla seconda fase della V.I. (livello II “valutazione appropriata”) nell’ambito della quale gli ATC, i CA, gli istituti privati della caccia (AFV e AATV) nel cui territorio di competenza ricadono tali aree o vi siano prossime, saranno invitati a inviare al su menzionato gruppo di lavoro le relative relazioni d’incidenza;

considerato che il Gruppo di Lavoro provvederà ad assumere agli atti le suddette relazioni e a procedere alla valutazione d’incidenza dell’attività in discorso e che, in ragione della particolare contingenza di allarme sociale riguardo a un possibile stato generale di sofferenza della fauna e flora protetta, saranno assunte agli atti anche eventuali altre osservazioni di associazioni onlus preposte alla tutela ambientale;

considerato altresì che la fase di II livello, “valutazione appropriata” e le successive fasi, livello III, “valutazione di soluzioni alternative” e livello IV, “valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l’incidenza negativa” di competenza del suddetto Gruppo di Lavoro, sono finalizzate all’adozione del giudizio d’incidenza reso ai sensi dell’art. 43 della l.r. 19/2009;

rilevato opportuno, al fine di assicurare uniformità di giudizio e di valutazione, che il parere d’incidenza relativo alla compatibilità dell’attività venatoria su rete natura 2000, venga recepito dalla Giunta regionale con unico proprio provvedimento;

ritenuto infine necessario attribuire alla Direzione Agricoltura il coordinamento del predetto Gruppo di Lavoro; ai sensi dell’art. 4, commi 5 e 6, della D.G.R. n. 10-9336 del 1.8.2008;

per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni illustrate in premessa:

- di costituire, al fine di valutare l’impatto dell’attività venatoria sugli habitat e sulle specie d’interesse comunitario facenti parte di “Rete Natura 2000”, apposito Gruppo di Lavoro composto da Dirigenti e funzionari delle Direzioni regionali Agricoltura (DB1100) e Ambiente (DB1000) nonché, laddove necessario, da eventuali altri soggetti nominati dagli Enti delegati dalla Regione alla gestione delle aree facenti parte della Rete Natura 2000;

- di demandare ai Responsabili delle medesime Direzioni la nomina congiunta dei componenti del Gruppo di Lavoro da integrarsi, all’occorrenza, con rappresentanti di altre Direzioni per approfondimenti allo stato attuale non prevedibili e con possibilità, altresì, di usufruire, laddove necessario, del contributo di altri soggetti titolari di specifiche competenze;

- di stabilire che la valutazione d'incidenza si articolerà nelle fasi individuate dall'allegato B della legge regionale 19/2009 avvalendosi per l'atto di valutazione di I livello (detto "screening") degli approfonditi studi e rilievi effettuati nell'ambito della compilazione dei "formulari standard" predisposti dalla Regione Piemonte per l'identificazione delle aree facenti parte di "Rete Natura 2000", recepiti e fatti propri dal Ministero e assunti agli atti dall'Unione Europea;
- di stabilire che, ai fini dello svolgimento delle successive fasi di valutazione, gli ATC, i CA, gli istituti privati della caccia (AFV e AATV) nel cui territorio di competenza ricadono tali aree o vi siano prossime dovranno inviare, su invito della Regione, al costituito Gruppo di Lavoro le specifiche relazioni d'incidenza di cui all'allegato C della l.r. 19/09;
- di stabilire che il Gruppo di Lavoro procederà alla valutazione d'incidenza dell'attività in discorso, e che, in ragione della particolare contingenza di allarme sociale riguardo a un possibile stato generale di sofferenza della fauna e flora protetta, saranno assunte agli atti anche eventuali altre osservazioni di associazioni onlus preposte alla tutela ambientale;
- di stabilire altresì che il parere formulato ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009, verrà recepito dalla Giunta regionale con proprio provvedimento al fine di assicurare uniformità di giudizio e valutazione;
- di attribuire il coordinamento del predetto Gruppo di Lavoro alla Direzione Agricoltura, ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, della D.G.R. n. 10-9336 dell'1.8.2008;
- di stabilire che il Gruppo di Lavoro non comporta oneri di spesa a carico del Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.

(omissis)